

**OGGETTO: CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PER L'ASSUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

PREMESSA

56 anni
Con la presente scrittura privata la società So.Lo.Ri. S.p.A. con sede in Verona, Partita IVA 04231750235 rappresentata dall' Amministratore Unico MONALDI Damiano, assume alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato il dott. Alessandro TATINI, nato a PELAGO (FI) il 22/05/1958 residente a PELAGO (FI) - Via Cafaggiolo, 129/a Codice Fiscale TTN LSN 58E22 G4200 in qualità di Direttore Generale.

Il rapporto di lavoro si qualifica come dipendente, costituito e regolato secondo le disposizioni contrattuali e di legge, previste per il personale delle società partecipate in materia di riscossione dei tributi.

ART. 1 – INQUADRAMENTO QUALIFICA MANSIONI

La assunzione avviene nella qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 2095 del Codice Civile e dagli artt 1 e 3 del CCNL per i Dirigenti delle Aziende Concessionarie del Servizio Nazionale di Riscossione dei Tributi.

Le mansioni affidate riguardano il ruolo di Direttore Generale, caratterizzato da funzioni manageriali al massimo livello di responsabilità, elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale.

L'incarico viene espletato attuando gli indirizzi societari con esercizio delle funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi della società.

ART. 2 – DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

La assunzione è a tempo indeterminato a decorrere dal 17 febbraio 2014.

ART.3 – LUOGO DI LAVORO

La sede di lavoro è in Verona presso la sede della società So.Lo.Ri. S.p.A.

ART. 4 - PATTO DI DURATA MINIMA GARANTITA

Ferma restando la natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al precedente art. 1 e le corrispondenti tutele legali e contrattuali collettive, ivi comprese le indennità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente a tempo indeterminato, la società So.Lo.Ri. S.p.A. si impegna a non risolvere unilateralmente il contratto di lavoro – se non per giusta causa ex art. 2119 del codice civile – fino al 31 dicembre 2018.

ART. 5 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, nel caso di risoluzione ad iniziativa della società ex art. 2118 del codice civile, va dato preavviso nelle misure previste dall'art. 29 del CCNL per i Dirigenti delle Aziende Concessionarie del Servizio Nazionale di Riscossione dei Tributi.

Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del Direttore Generale, questi è tenuto a dare un preavviso nella misura fissa di tre mesi, salvo che intervenga tra il dirigente e la società un accordo per abbreviare od allungare il termine.

ART. 6 – RETRIBUZIONE FISSA E RETRIBUZIONE VARIABILE

La misura dello stipendio è pari a 10.000,00 euro netti per tredici mensilità. Non sono previsti scatti di anzianità. Tale trattamento economico fisso potrà essere rideterminato non prima del 31 dicembre 2018.

Oltre alla retribuzione fissa, consolidata la attività della società, sarà prevista la erogazione di premi legati agli obiettivi che via via si andranno ad individuare in relazione alle politiche societarie ed ai risultati attesi.

ART. 7 – BENI AZIENDALI

Vengono attribuiti in uso, anche personale, il telefono aziendale ed il computer portatile.

ART. 8 – MALATTIA ED INFORTUNIO

In caso di assenza per malattia o infortunio, in espressa deroga a quanto previsto dal CCNL per i Dirigenti delle Aziende Concessionarie del Servizio Nazionale di Riscossione

dei Tributi, la società So.Lo.Ri. S.p.A. assume l'impegno a conservare il posto di lavoro e l'intero trattamento economico fisso per un periodo di ventiquattro mesi. ✓

ART. 9 – FERIE E PERMESSI

Ferie e permessi retribuiti sono riconosciuti con le stesse modalità e caratteristiche fissate dal CCNL per i Dirigenti delle Aziende Concessionarie del Servizio Nazionale di Riscossione dei Tributi.


ART. 10 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie riguardanti il rapporto di lavoro sono di competenza del giudice ordinario. E' competente il foro di Verona.

ART. 11 – NORMA DI RICHIAMO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa di legge ed alla contrattazione collettiva prevista dal CCNL per i Dirigenti delle Aziende Concessionarie del Servizio Nazionale di Riscossione dei Tributi.

data 17 Febbraio 2014

Per So.Lo.Ri S.p.A.


Dott. Alessandro Tatini

